

Repertorio numero 52174

Raccolta numero 14274

----- MODIFICA STATUTO DI FONDAZIONE -----

----- REPUBBLICA ITALIANA -----

Il giorno ventinove luglio duemilatre -----

----- 29 luglio 2003 -----

In Aversa nel mio studio, alle ore nove e minuti quindici (ore 9.15). -----

Avanti a me dott. Giovanni Lupoli, Notaio in Aversa, con studio alla via Raffaello n.23, iscritto al Collegio Notarile di Santa Maria Capua Vetere, -----

----- è presente: -----

- Iacono Angela, nata a Forio (NA) il giorno 25 gennaio 1940, residente a Castel Volturno, via Milano n. 40, funzionario, codice fiscale CNI NGL 40A65 D702A, nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della "FONDAZIONE ITALIANA "LEONARDO GIAMBRONE" PER LA GUARIGIONE DALLA THALASSEMIA, con sede legale in Roma, con recapito provvisorio in Via Fratelli Ruspoli n.2 e sede amministrativa in Sassari alla via Livorno n.30/B, codice fiscale 92014280850, in corso di iscrizione al Registro delle Persone Giuridiche presso la Prefettura di Roma, costituita con atto per Notaio Giuseppe Ielo del 19 giugno 1992, reg.to a Caltanissetta il 23 giugno 1992 al n.1191. -----

Lo statuto della detta Fondazione è stato successivamente modificato con atti per medesimo Notaio Giuseppe Ielo del: -----



= 15 marzo 1994, reg.to il 22 marzo 1994 al n.581; -----

= 4 novembre 1994, reg.to il 17 giugno 1994 al n. 2217, e ----

= 14 giugno 1996, reg.to il 19 giugno 1996 al n.1218. -----

La costituita, della cui identità personale io Notaio sono

certo, premessa la rinuncia ai testi con il mio consenso, di-

chiara che con delibera del Consiglio di Amministrazione del-

la Fondazione in data 6 giugno 2003, al quale erano presenti

oltre ad essa Presidente, i consiglieri Mansi Franco, Barra

Giovanni Andrea, Di Todaro Aldo, Giammusso Cataldo e Zizza

Rocco, è stata autorizzata un'ulteriore modifica dello Statu-

to per adeguarlo al disposto del Decreto legislativo n.460/97.

Di conseguenza con il presenta atto si procede alla modifica

dello Statuto della Fondazione, così come posto all'ordine

del giorno: -----

1. modifica degli articoli 1 e 2 dello Statuto, per adeguarlo

al D.L.vo n.460/97, così come espressamente richiesto dall'A-

genzia delle Entrate di Roma; -----

2. trasferimento indirizzo sede legale, sempre nell'ambito

del comune di Roma; -----

3. trasferimento sede operativa. -----

Passando allo svolgimento di quanto all'ordine del giorno, la

comparsa espone i motivi che: -----

- inducono a modificare lo statuto della Fondazione, così co-

me richiesto dalla competente Agenzia delle Entrate, in rife-

rimento ed in adeguamento ai requisiti richiesti dal D.L.vo

n.460/97, specificando le caratteristiche di Organizzazione

Non Lucrativa di Utilità Sociale (ONLUS) per essere ricono-

sciuta come tale, -----

- consigliano di trasferire l'indirizzo della sede legale da

"via Fratelli Ruspoli n.2" a "via Savonarola n.19", sempre

nell'ambito del Comune di Roma, per cambio domicilio della

Fondazione, nonchè il trasferimento della sede amministrativa

da "Sassari, via Livorno n.30/B", comune di residenza del

precedente Presidente del Consiglio di Amministrazione, a

"Castel Volturno (CE) alla via Savona n.56", comune di resi-

denza della comparente, da poco eletta alla Presidenza del

Consiglio di Amministrazione. -----

Pertanto si delibera: -----

I) di adeguare lo statuto sociale della Fondazione al D.Lg.vo

n.460/97, nei termini sopra indicati; -----

II) di trasferire con decorrenza da oggi l'indirizzo della

sede legale da "via Fratelli Ruspoli n.2" a "via Savonarola

n.19", sempre nell'ambito del Comune di Roma, nonchè la sede

amministrativa da "Sassari, via Livorno n.30/B" a "Castel

Volturno (CE) alla via Savona n.56", -----

III) di modificare conseguentemente gli articoli 1) e 2)

dello Statuto Sociale nel modo seguente: -----

ART.1 -----

E' costituita la FONDAZIONE ITALIANA "LEONARDO GIAMBRONE" PER

LA GUARIGIONE DALLA THALASSEMIA, ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA

DI UTILITA' SOCIALE (ONLUS), con sede legale in Roma alla via

Savonarola n.19. -----

La sede amministrativa viene stabilita in Castel Volturno

(CE), alla via Savona n.56. -----

ART.2 -----

La Fondazione non ha scopo di lucro. -----

La Fondazione si propone esclusivamente finalità di solida-

rietà sociale, quali quelle già indicate ai punti da 1 a 7

nonchè di assistenza sociale e sociosanitaria, beneficenza,

istruzione e quanto previsto dall'art.10 punto a) del

D.Lgs.460/97. Queste vengono perseguite anche allorchè ricor-

rono le circostanze di cui ai commi 2 e 3 dell'art.10 del

D.Lgs. N.460/97. -----

E' altresì fatto divieto così come previsto dalle lettere c)

e d), nonchè fatto obbligo così come alle lettere e), f) e g)

del prefato art.10 del D. Lgs. n.460/97, nel rispetto del

comma 6 dello stesso articolo. -----

Gli scopi della Fondazione sono: -----

1) Promuovere iniziative inerenti la ricerca scientifica sul-

la talassemia e sulle emopatie mediante la istituzione di

borse di studio di specializzazione, il finanziamento di pro-

getti di ricerca finalizzati alla guarigione della thalasse-

mia e altri tipi di incentivazione; -----

2) Realizzare iniziative tendenti ad una migliore assistenza

globale del talassemico attraverso la creazione di servizi

specializzati nella terapia; -----

3) Risolvere i problemi riguardanti l'inserimento del thalassemico nella vita scolastica, sociale e lavorativa; -----

4) Formare personale medico e paramedico specializzato nell'assistenza al thalassemico; -----

5) Diffondere le informazioni ai familiari interessati, ai medici, agli operatori sanitari, agli enti pubblici e privati, ai soci sostenitori, su ogni argomento riguardante la thalassemia, anche attraverso l'organizzazione di congressi, giornate di studio e la pubblicazione di opere a carattere divulgativo; -----

6) Effettuare depistage e rilevazioni statistiche per determinare l'incidenza delle singole forme morbose; -----

7) Promuovere iniziative tendenti alla raccolta dei fondi necessari per la realizzazione degli scopi su esposti. -----


La componente consegna a me Notaio lo Statuto sociale nella sua redazione aggiornata con le modifiche testè deliberate, fermo restando il disposto dei restanti articoli dello statuto non soggetti ad alcuna modifica. -----

Detto Statuto si allega al presente atto sotto la lettera "A".

Null'altro essendovi a deliberare la seduta viene chiusa essendo le ore dieci e minuti dieci (ore 10.10). -----

La componente mi dispensa espressamente dal dare lettura di quanto allegato. -----

Del che io Notaio ho redatto il presente verbale, dattilo-



scritto con l'ausilio di mezzo elettronico da persona di mia  
fiducia ed integrato di mia mano su sei pagine di due fogli e  
da me letto alla comparente che lo approva. -----

Firmato: Angela Iacono -----

Firmato: Giovanni Lupoli Notaio (segue impronta del sigillo).

----- ALLEGATO "A" -----

----- al Rep. N.52174 -----

----- e Racc. N.14274 -----

----- S T A T U T O -----

----- della FONDAZIONE ITALIANA "LEONARDO GIAMBRONE" -----

----- PER LA GUARIGIONE DALLA THALASSEMIA -----

----- O N L U S -----

ART.1 -----

E' costituita la FONDAZIONE ITALIANA "LEONARDO GIAMBRONE" PER  
LA GUARIGIONE DALLA THALASSEMIA, ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA  
DI UTILITA' SOCIALE (ONLUS), con sede legale in Roma alla via  
Savonarola n.19. -----

La sede amministrativa viene stabilita in Castel Volturno  
(CE), alla via Savona n.56. -----

ART.2 -----

La Fondazione non ha scopo di lucro. -----

La Fondazione si propone esclusivamente finalità di solidari-  
rietà sociale, quali quelle già indicate ai punti da 1 a 7  
nonchè di assistenza sociale e sociosanitaria, beneficenza,  
istruzione e quanto previsto dall'art.10 punto a) del

D.Lgs.460/97. Queste vengono perseguite anche allorchè ricorrono le circostanze di cui ai commi 2 e 3 dell'art.10 del

D.Lgs. N.460/97. -----

E' altresì fatto divieto così come previsto dalle lettere c) e d), nonchè fatto obbligo così come alle lettere e), f) e g) del prefato art.10 del D. Lgs. n.460/97, nel rispetto del comma 6 dello stesso articolo. -----

Gli scopi della Fondazione sono: -----

- 1) Promuovere iniziative inerenti la ricerca scientifica sulla thalassemia e sulle emopatie mediante la istituzione di borse di studio di specializzazione, il finanziamento di progetti di ricerca finalizzati alla guarigione della thalassemia e altri tipi di incentivazione; -----
- 2) Realizzare iniziative tendenti ad una migliore assistenza globale del thalassemico attraverso la creazione di servizi specializzati nella terapia; -----
- 3) Risolvere i problemi riguardanti l'inserimento del thalassemico nella vita scolastica, sociale e lavorativa; -----
- 4) Formare personale medico e paramedico specializzato nell'assistenza al thalassemico; -----
- 5) Diffondere le informazioni ai familiari interessati, ai medici, agli operatori sanitari, agli enti pubblici e privati, ai soci sostenitori, su ogni argomento riguardante la thalassemia, anche attraverso l'organizzazione di congressi, giornate di studio e la pubblicazione di opere a carattere



divulgativo; -----

6) Effettuare depistage e rilevazioni statistiche per determinare l'incidenza delle singole forme morbose; -----

7) Promuovere iniziative tendenti alla raccolta dei fondi necessari per la realizzazione degli scopi su esposti. -----

**ART. 3** -----

Il patrimonio della Fondazione è costituito dal fondo descritto nell'atto costitutivo della Fondazione del quale il presente statuto è parte integrante. -----

**ART. 4** -----

Tale patrimonio potrà venire aumentato e alimentato con oblazioni, donazioni, lasciti ed erogazioni di quanti abbiano desiderio ed amore al potenziamento della benefica istituzione.

La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi con le rendite del suo patrimonio. -----

Il Consiglio di Amministrazione provvederà all'investimento del denaro della Fondazione o che perverrà alla stessa, nel modo che rimarrà più sicuro e redditizio. -----

**ART. 5** -----

Organi della Fondazione sono: -----

- il Presidente della Fondazione; -----

- il Consiglio di Amministrazione; -----

- il Collegio dei Revisori dei Conti; -----

- il Collegio dei Consiglieri Scientifici. -----

**ART. 6** -----



Il presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione con tutti i poteri attinenti l'ordinaria amministrazione della stessa, ivi compreso quello di nominare procuratori determinandone le attribuzioni. -----

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio dei Consiglieri Scientifici. -----

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e provvede ai rapporti con le autorità e le pubbliche amministrazioni. -----

Il Presidente firma gli atti e tutto quanto occorra per l'esecuzione di tutti gli affari che vengono deliberati. Sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione; cura l'osservanza dello Statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario; adotta in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica del Consiglio di Amministrazione nel corso della prima seduta utile. -----

In caso di assenza o impedimento del Presidente ne fa le veci il Vice-Presidente. -----

#### ART. 7 -----

La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da sette membri. -----

Fanno parte di diritto del Consiglio di Amministrazione i fondatori, i quali provvedono a nominare e cooptare gli altri consiglieri fino a raggiungere il numero massimo di sette membri prefissato. -----

I fondatori hanno la facoltà di eleggere al loro posto, come componente del Consiglio di Amministrazione, anche a tempo indeterminato, e comunque non oltre la scadenza dell'intero Consiglio di Amministrazione, altra persona con funzioni di Consigliere di Amministrazione. -----

In tal caso, il fondatore che opta per questa soluzione, deve essere approvato dall'altro fondatore. In quest'ultima ipotesi, il fondatore conserva il diritto a partecipare al Consiglio di Amministrazione con voto consultivo. -----

Il Consiglio di Amministrazione eleggerà il Presidente, scelto fra uno dei suoi componenti, che dura in carica quattro anni ed il Vice-Presidente, che svolgerà soltanto funzioni vicarie del primo. -----

I membri del Consiglio di Amministrazione cessano dalla carica per dimissioni, morte o esclusione, eccettuati, per quest'ultima ipotesi, i fondatori. -----

La presentazione delle dimissioni da parte di un Consigliere di Amministrazione, fatta salva l'eventuale azione di responsabilità, può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione per gravi motivi. -----

In tale ipotesi il Consigliere di Amministrazione escluso può ricorrere all'Autorità Giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la relativa deliberazione. -----

I Consiglieri di Amministrazione dimissionari od esclusi o che comunque non abbiano più alcun rapporto con la Fondazione

non possono ripetere gli eventuali conferimenti effettuati, nè hanno alcun diritto sul patrimonio della Fondazione. -----

I membri del Consiglio di Amministrazione, eccettuati i fondatori, che di diritto ne fanno parte, durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati. -----

Al Consiglio di Amministrazione spetta: -----

- Eleggere il Presidente ed un Vice-Presidente; -----
- Nominare il Collegio dei Consiglieri Scientifici; -----
- Nominare il Collegio dei Revisori dei Conti; -----
- Deliberare eventuali modifiche dello Statuto, su proposta del Presidente; -----

- Approvare entro il giorno trenta del mese di aprile dell'anno in corso il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente. -----

Al bilancio preventivo viene allegato il programma di lavoro.

L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. -----

#### ART. 8 -----

Il Consiglio di Amministrazione, convocato dal Presidente con l'invio dell'ordine del giorno, si riunisce di norma, in seduta ordinaria, due volte all'anno ed in seduta straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o su richiesta di almeno tre Consiglieri. -----

Le convocazioni straordinarie devono pervenire con preavviso di otto giorni e con l'indicazione dell'ordine del giorno da

trattare. -----

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide se è presente la maggioranza dei membri che lo compongono. -----

Alle sedute del Consiglio di Amministrazione partecipano i componenti il Collegio dei Revisori dei Conti. -----

Le deliberazioni devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. -----

ART.9 -----

Il Collegio dei Consiglieri Scientifici è presieduto dal Presidente o da un suo delegato ed è composto da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a sei, nominati dal Consiglio di Amministrazione tra le personalità distentesi nello studio e nella ricerca sulla thalassemia o sull'ingegneria genetica o sulle emopatie in genere. -----

I componenti del Collegio durano in carica due anni e possono essere riconfermati. Tale organo si riunisce almeno una volta l'anno e può essere convocato ogni qualvolta il Presidente della Fondazione lo ritenga opportuno. -----

La carica di Consigliere Scientifico è a titolo gratuito. ----

Il Collegio dei Consiglieri Scientifici: -----

- formula proposte motivate sulle iniziative della Fondazione;
  - esprime pareri obbligatori e non vincolanti sui programmi di attività ad esso sottoposti dal Consiglio di Amministrazione;
-

- esprime il giudizio sui risultati conseguiti in ordine alle  
singole iniziative scientifiche attuate dalla Fondazione. -----

ART.10 -----

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri  
nominati dal Consiglio di Amministrazione. Esso provvede al  
riscontro della gestione finanziaria; accerta la regolare te-  
nuta delle scritture contabili; esprime il suo avviso median-  
te apposite relazioni sui bilanci preventivi e sui conti con-  
suntivi; effettua le verifiche di cassa. I componenti del  
Collegio dei Revisori dei Conti debbono essere invitati a  
partecipare al Consiglio di Amministrazione. -----

Possono essere nominati membri del Collegio dei Revisori dei  
Conti tutti coloro che siano in possesso del diploma di lau-  
rea in giurisprudenza, in economia e commercio, in scienze  
politiche o che siano in possesso del diploma di ragioniere.

Il Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica quattro an-  
ni ed i suoi componenti possono essere riconfermati. Almeno  
uno dei Revisori dei Conti deve essere iscritto all'Albo dei  
Revisori Contabili. -----

ART.11 -----

Presso la Fondazione è istituito un albo dei sostenitori e  
benemeriti nel quale vengono iscritti, previa deliberazione  
del Consiglio di Amministrazione, gli enti pubblici e priva-  
ti, nonchè le persone fisiche che abbiano contribuito al per-  
seguimento dei fini statutari. -----

ART.12 -----

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le  
norme del vigente codice civile che regolano la materia. -----

Firmato: Angela Iacono -----

Firmato: Giovanni Lupoli Notaio (segue impronta del sigillo).

----- \* \* \* \* \* -----

Registrato ad Aversa il 31/07/03 al n. 1516

La presente copia in numero quattordici fasciate è conforme  
all'originale ed all'allegato e si rilascia per uso consenti-  
to. -----

Aversa, addì **27 AGO. 2003**

*[Handwritten signature]*

